



# COMUNE DI RONZO-CHIENIS

## PROVINCIA DI TRENTO

Ronzo Chienis, 06.06.2024

### ORDINANZA N. 1168

**Oggetto:** *Istituzione della circolazione stradale all'interno dell'abitato di Ronzo-Chienis - frazione S.Barbara in occasione della posa di tubature in ordine ai lavori di "Irrigazione della Valle di Gresta".*

#### IL SINDACO

Visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di data 22 marzo 2023 avente per oggetto "PNRR - M2C4-I4.1-A1-13. Progetto di fattibilità denominato "Irrigazione della Valle di Gresta mediante due invasi da utilizzare potenzialmente anche ad uso potabile ed antincendio". Espressione parere ed autorizzazione a partecipare alla conferenza di servizi in sede decisoria ai sensi dell'art 5 comma 3 della LP 08.09.1997, n. 13 e s.m." con il quale si esprimeva parere favorevole in ordine alle opere previste nel progetto di "Progetto d'irrigazione della Valle di Gresta mediante due invasi da utilizzare anche ad uso potabile ed irriguo", anche per le opere rilevate quali urbanisticamente non conformi al Piano Regolatore Generale del Comune di Ronzo-Chienis;

Vista la necessità di disciplinare la viabilità nella frazione di S.Barbara dal civico nr.3 di via S.Antonio sino all'altezza della neo costruita piazzola sosta camper situata in via Case Sparse in quanto il tratto di strada verrà interessato alla posa di tubature in ordine ai lavori di "Irrigazione della Valle di Gresta";

Rilevato che i lavori in argomento, che verranno eseguiti dalla ditta Tecnoimpianti Paternoster s.r.l. con sede legale nella frazione di Predaia del comune di Taiò, possono costituire pericolo che minacciano l'incolumità pubblica in ordine alla presenza di persone non addette alle fasi operative dei lavori cui trattasi;

Visto l'art. 2 del D.Legs. 285/1982 e ss.mm. (Codice della Strada) che disciplina la classificazione delle strade;

Visto l'art. 3 del D.Legs. 285/1982 e ss.mm. (Codice della strada) che definisce e classifica le strade;

Visto l'art. 7 del D.Legs. 285/1982 e ss.mm. (Codice della Strada) che regola la circolazione stradale nei centri abitati;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica nr. 495 del 16 dicembre 1992 e ss.mm. (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada);

Visto l'art. 62 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.;

Vista la mappa stradale dell'abitato di Ronzo-Chienis e in particolare quella riferita alla frazione di S. Barbara;

Richiamate le motivazioni in premessa e le citate disposizioni normative;



# COMUNE DI RONZO-CHIENIS

## PROVINCIA DI TRENTO

Tutto ciò premesso:

### **ORDINA**

che a decorrere da lunedì 10 giugno 2024 dal civico nr. 3 di via S. Antonio della frazione di S. Barbara sino all'altezza della neo costruita piazzola sosta camper situata in via Case Sparse la circolazione stradale sia così disciplinata:

- a. dalle ore 07.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì di ogni settimana il divieto di transito compreso nel sopracitato tratto stradale che verrà interdetto al traffico mediante l'installazione di adeguato numero di transenne sulle quali verrà apposto la prescritta segnaletica stradale di cui alla figura 46 del C.d.S.;
- b. dalle ore 18.00 alle ore 07.00 successive di ogni giorno lavorativo della settimana sul medesimo tratto stradale senso unico alternato e specificatamente con la segnaletica di cui alla figura II.45 del C.d.S. "diritto di precedenza" per chi dalla frazione di S. Barbara si porta in località Case Sparse e viceversa il segnale di cui alla figura II.41 "dare precedenza". Oltre ciò in ambedue i sensi di marcia dovranno essere apposti il segnale di "lavori in corso" di cui alla figura 383 del C.d.S. e il limite di velocità di 20 km/h come da figura II 50 C.d.S.;
- c. dalle ore 18.00 del venerdì, alle ore 07.00 successive di lunedì transito nelle stesse modalità di cui al precedente punto;
- d. la facoltà alla Tecno Impianti Paternoster s.r.l. di predisporre eventuale impianto semaforico al fine di disciplinare il traffico relativamente ai punto b) e c);

### **DISPONE**

- 1) che il cantiere comunale provveda a fornire alla ditta Tecnoimpianti Paternoster s.r.l. congruo numero di transenne e la segnaletica necessaria raffigurante il "divieto di transito" cui alla fig. 46 del C.d.S.;
- 2) che la ditta Tecnoimpianti Paternoster predisponga la segnaletica stradale in occasione della chiusura del cantiere utilizzando le figure II.45 e II.41 del C.d.S. nelle modalità di cui alla lettera b);

### **DEMANDA**

alle Forze di Polizia o di chi ne abbia titolo alla puntuale verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o fare osservare la presente ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alle violazioni punite ai sensi del D.L.vo 30.04.92 n° 285 e successivo D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e per eventuali fatti penalmente rilevanti.

La presente ordinanza a validità sino al termine dei lavori cui trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Il Sindaco  
Gianni Carotta



# COMUNE DI RONZO-CHIENIS

## PROVINCIA DI TRENTO

La presente ordinanza sarà inviata:

- Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
- al Comando Stazione Carabinieri di Mori;
- Ufficio Tecnico - sede-
- al cantiere comunale - sede –
- alla Tecnoimpianti Paternoster s.r.l
- APSS - U.O. Trentino Emergenza;
- servizio di polizia locale nel Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Rovereto e Valli del Leno”;

